**Accordo attuativo dell'Accordo Quadro Ministero della cultura e RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. perfezionato in data 21.05.2025 – CIG B8DA51DFAA**

**Progetto per la valorizzazione delle città finaliste e vincitrici del titolo di Capitale Italiana della cultura/CIC.**

**tra**

Il Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali (DIAC), con sede via del Collegio R n. 27 – 00186 – Roma, Codice Fiscale 96616700587, nella persona del Capo Dipartimento dott. Mario Turetta (di seguito **"**" e/o **"**Parte")

**e**

la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, nella persona dell'Avv. Roberto Ferrara, nella qualità di Direttore della Direzione Canone, Beni Artistici ed Accordi Istituzionali, domiciliato, ai fini del presente Accordo attuativo, presso la sede legale della società, sita in Roma, Viale Mazzini n.14, (di seguito "Rai" e/o **"**Parte")
(Rai e MiC di seguito, congiuntamente, **"**Parti**")**

**Premesso che:**

a) in data 21.05.2025 il Ministero della cultura - Dipartimento per l'Amministrazione Centrale e Rai e hanno sottoscritto un *Accordo Quadro Rep SG/21/05/25 Accordo 9* (di seguito "Accordo Quadro" All.to 1) di durata triennale per promuovere iniziative di collaborazione finalizzate, tra l'altro, alla valorizzazione del Patrimonio nelle diverse declinazioni e componenti, nonché alla diffusione delle tematiche e dei valori afferenti, individuando e definendo, di volta in volta, gli strumenti editoriali e le soluzioni radiotelevisive, multimediali e tecnologiche (Iniziative) più idonee alla relativa promozione e conoscenza (art. 2.1 Accordo Quadro);
b) all'art. 2.3 del predetto Accordo Quadro le parti hanno convenuto di disciplinare le Iniziative in appositi accordi attuativi, con i quali regolare nel dettaglio il rapporto bilaterale (da un punto di vista amministrativo, economico, delle tempistiche di attuazione, della titolarità dei diritti sulla realizzazione delle Iniziative e relativo utilizzo) stabilendo, altresì, che la relativa sottoscrizione potrà avvenire tra Rai e le varie articolazioni del dicastero competenti per materia;
c) il DIAC, nell'ambito delle proprie competenze, afferenti alla promozione delle attività culturali ha interesse a promuovere e diffondere, anche per il tramite delle Direzioni Generali attraverso le quali opera, la conoscenza di una delle iniziative culturali dedicate ai Comuni denominata "Capitale Italiana della Cultura" (di seguito " Iniziativa CIC"), istituita nel 2014 con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e la promozione della cultura, con riferimento alla quale cura la gestione, l'organizzazione ed il sostegno per i progetti di candidatura per l'acquisizione del relativo titolo da parte dei Comuni;

d) nel quadro del vigente Accordo Quadro, il MiC, con nota Prot. MIC/DIAC/27/10/2025/0006063-P del 27.10.2025 (All.to 2), ha richiesto a Rai l'elaborazione di una proposta progettuale diretta a valorizzare, a livello nazionale ed internazionale, l'Iniziativa CIC e, nell'ambito della stessa, a dare visibilità alle varie città finaliste ed insignite del titolo, dal momento dell'istituzione della manifestazione ad oggi, con l'obiettivo di diffondere i contenuti culturali, sociali e territoriali elaborati nel percorso di candidatura ed i valori sottesi: identità culturale dei territori, coesione sociale, integrità, innovazione, creatività, sviluppo culturale, benessere individuale e collettivo, in un'ottica di sostenibilità, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e partecipazione della comunità (di seguito " Tema");
e) Rai, condividendo la finalità dell'iniziativa culturale, coerente con la propria *mission* di servizio pubblico, con successiva comunicazione PROT. RAI/AI/2025/0001562/P/C del 29 ottobre 2025 ha inviato la proposta progettuale, corredata da valorizzazione economica nei limiti della disponibilità economica finanziaria manifestata dal dicastero. Tale proposta prevede la realizzazione e diffusione di un numero di interventi all'interno del Programma Linea Verde Italia (di seguito "Progetto di Comunicazione" e/o "Iniziative" All.to 3);
f) il MiC, ritendo il suddetto Progetto di Comunicazione, in linea con gli obiettivi di comunicazione perseguiti dalle Parti, nonché idoneo strumento di promozione e diffusione del Tema, con nota del 29 ottobre 2025 (All.to 4) ha comunicato a Rai il proprio benestare, sia dal punto di vista editoriale che del contributo economico richiesto, meglio precisato al successivo art. 7);
g) inoltre, nella fattispecie deve ritenersi applicabile il richiamo agli articoli 13 e 56 c. 1 lett. f del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
h) con il presente Accordo attuativo (di seguito anche "Accordo") le Parti intendono disciplinare e regolare i reciproci impegni per l'attuazione del Progetto di Comunicazione secondo modalità, termini e condizioni di seguito riportati.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

## ARTICOLO 1
## Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo e vincolano le Parti alla loro osservanza.

## ARTICOLO 2
## Oggetto

2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, Rai e MiC convengono di attuare il Progetto di Comunicazione, dettagliato nell'Allegato 3) finalizzato a sensibilizzare il pubblico sul Tema, attraverso un appuntamento fisso dedicato all'interno del Programma Linea Verde Italia, in onda il sabato su Rai Uno ed in replica sul canale Rai Italia.
Le Iniziative saranno rese disponibili all'interno della piattaforma Rai Play ed anche sui social collegati al Programma.
2.3 Rai provvederà alla messa in onda delle Iniziative secondo le modalità di diffusione e le tempistiche che saranno concordate con il MiC, fatte salve le prioritarie esigenze editoriali e/o di

palinsesto derivanti da eventi straordinari e non prevedibili che Rai avrà, comunque, cura di comunicare al MiC, con le modalità di cui al successivo art. 9.3, laddove le stesse dovessero comportare delle modifiche delle tempistiche di messa in onda previste.
2.4 Eventuali ulteriori modifiche al Progetto di Comunicazione che dovessero rendersi necessarie potranno essere introdotte, previo formale scambio di comunicazione tra le Parti con le modalità di cui al successivo art. 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.2.

**ARTICOLO 3**
**Credits – Utilizzo denominazioni marchi /Loghi**

3.1 Le Parti convengono sin d'ora, che nelle Iniziative sarà data evidenza che le stesse sono state realizzate nell'ambito della collaborazione tra Rai e Ministero della cultura – Dipartimento per le attività Culturali, utilizzando apposite diciture concordate tra le Parti.
3.2 Ciascuna Parte resta esclusiva proprietaria della propria denominazione/ marchi commerciali/marchi di servizio e/o simboli distintivi che quindi non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'altra Parte se non nei limiti delle finalità di cui al precedente comma o per specifici utilizzi eventualmente concordati, per iscritto, tra le Parti al fine di dare attuazione all'Accordo attuativo.

**ARTICOLO 4**
**Impegni della RAI**

4.1 Rai assume la responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, inerente alla realizzazione del Progetto di Comunicazione con la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa.
4.2 Rai si impegna a:
- non inserire nelle Iniziative elementi aventi direttamente o indirettamente caratteri o finalità pubblicitarie, salvo quanto indicato all'articolo 5;
-ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive e/o di palinsesto, derivanti da eventi straordinari e non prevedibili, in aderenza con il Progetto di Comunicazione, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 2) ed a rispettare le normative previdenziali, fiscali, assicurative e di sicurezza nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione del Progetto di Comunicazione, oggetto del presente Accordo attuativo.

**ARTICOLO 5**
**Diritti di utilizzazione e sfruttamento**

5.1 Resta inteso che rientrano tra i diritti spettanti a Rai sulle Iniziative tutti i diritti di cui all'Allegato 4) al presente Accordo attuativo, fatto salvo il divieto per Rai di sfruttamenti commerciali in considerazione delle finalità divulgativo istituzionali delle Iniziative e fermo restando quanto segue.
5.2 Rai potrà interrompere la trasmissione delle Iniziative e/o abbinare alle stesse spazi promozionali, interattivi e/o pubblicitari (cd. pubblicità tabellare), secondo la normativa applicabile (comunque all'interno degli standard ordinariamente osservati per il canale, la categoria di programma e la fascia oraria di riferimento), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi (esempio break/banner pubblicitari), fermo restando il divieto di cui al comma precedente.

5.3 La Rai riconosce espressamente al MiC una licenza priva di *royalties*, in perpetuo e non esclusiva, senza diritto di sublicenza, per l'utilizzazione non economica delle Iniziative ed esclusivamente per fini divulgativi, nell'ambito dell'attività istituzionale del MiC, all'interno dei canali di comunicazione e promozione istituzionale del MiC medesimo, anche web e social, escluso ogni utilizzo di carattere commerciale e fermo restando che le Iniziative sia pure per fini istituzionali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno comunque essere utilizzate, in tutto od in parte, dal MiC in sede radiotelevisiva.
5.4 Con riferimento all'esercizio dei diritti da parte del MiC di cui al precedente comma Rai, su espressa richiesta del MiC, provvederà a consegnare una copia delle registrazioni delle Iniziative (da formulare entro e non oltre il termine di 365 giorni dalla relativa conclusione). Resta sin d'ora inteso tra le Parti che rimangono in capo al MIC la responsabilità e gli eventuali costi relativi alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi per l'utilizzo delle Iniziative da parte del MiC, ai sensi della licenza di cui al precedente art. 5.3).
5.5 L'Accordo attuativo non può intendersi quale atto di cessione al Mic di alcun diritto di utilizzazione economica e/o sfruttamento commerciale delle Iniziative.

**ARTICOLO 6**
**Condivisione di temi ed argomenti**

Ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva di Rai, le Parti si impegnano, in coerenza con le finalità condivise nel Progetto di Comunicazione e nell'ottica della massimizzazione dei risultati dello stesso, a collaborare in ordine alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi e, più in generale, dei contenuti di dettaglio da trattare nell'ambito delle Iniziative.

**ARTICOLO 7**
**Corrispettivo – Temini e Condizioni Pagamento**

7.1 Per tutto quanto previsto al precedente art. 2, l'importo che il MiC corrisponderà a Rai per la realizzazione e messa in onda delle iniziative previste nel Progetto di Comunicazione è determinato in euro 135.000,00 (cento trentacinquemila/00) oltre Iva come per legge.
7.2 L'importo sopra indicato sarà corrisposto a Rai a vista, fatti salvi i tempi tecnici necessari per la gestione delle procedure di pagamento, dietro presentazione di apposito documento contabile redatto in conformità alla normativa fiscale vigente, con le seguenti modalità:
- euro € 40.500,00 (quarantamila cinquecento) oltre IVA come per legge, pari al 30 % dell'importo complessivo pattuito, a titolo di acconto per la predisposizione della progettazione inerente temi e contenuti di dettaglio delle Iniziative previste nel Progetto di Comunicazione, dopo la registrazione dell'Accordo da parte dell'organo di controllo e, comunque, entro il termine del 3.12.2025, previa ricezione della relativa fattura;
- euro 94.500,00 (novanta quattromilacinquecento) oltre IVA come per legge, pari al restante 70% dovuto ai sensi del presente Accordo, al termine di realizzazione e diffusione delle iniziative previste nel Progetto di Comunicazione e, comunque, entro il 31.10.2026, previa ricezione della relativa fattura e verifica della esecuzione delle attività in conformità al Progetto di Comunicazione.

7.3 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo la vigente normativa (codice univoco IPA: TL53FF) ed intestata a: Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali (C.F. 96616700587), Via del Collegio Romano, 27- 00186 Roma.
7.4 I pagamenti saranno effettuati al Ministero della cultura – Dipartimento per le attività Culturali mediante accredito sul c/c della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Torino, con IBAN IT09A0100501000000000021200 intestato a Rai, appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti oggetto del presente. Accordo attuativo, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Rai si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al MiC ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7.5 Rai è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, si precisa che il Codice Univoco al quale dovrà/dovranno essere indirizzata/e la/e fattura/e elettronica/che è: TL53FF.
7.6 Si specifica, altresì, che, in virtù della già citata normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti di lavori, di servizi e di forniture, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, non sarà consentito a Rai, a pena di risoluzione dell'Accordo attuativo, chiedere che il corrispettivo pattuito con l'Accordo attuativo venga saldato dal MiC con modalità diverse da quelle stabilite dalla sopra indicata normativa.

**ARTICOLO 8**
**Durata e recesso**

8.1 Il presente Accordo attuativo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al termine di realizzazione e messa in onda di tutte le Iniziative e, comunque, fino al 31.10.2026, fatti salvi gli obblighi di pagamento del MiC non ancora adempiuti a quella data, nonché le clausole che per loro natura o per espressa volontà delle Parti sono destinate ad essere efficaci anche oltre il termine di scadenza contrattuale.
Il presente Accordo attuativo sarà efficace dalla data di registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo.
8.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente. Accordo attuativo, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
8.3 Resta inteso che, in caso di recesso di una delle Parti, il MiC oltre al pagamento del corrispettivo maturato per le iniziative realizzate fino alla decorrenza del periodo di preavviso, dovrà rimborsare a Rai tutti i costi documentati dalla stessa definitivamente sostenuti prima della stessa data, mentre Rai dovrà garantire la disponibilità delle iniziative realizzate a quella data.
8.4 Detti importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato al precedente art. 7.4) dell'Accordo attuativo entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione del recesso.

**ARTICOLO 9**

**Divieto di cessione, Modifiche dell'Accordo attuativo, Comunicazioni e Responsabili della Gestione dell'Accordo attuativo**

9.1. L'Accordo attuativo e/o i diritti e/o gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno essere ceduti, neppure a titolo gratuito, a terzi da nessuna delle Parti, fatta salva la facoltà delle Parti di avvalersi, ove necessario, di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'Accordo attuativo e fatto salvo quanto segue. In deroga al divieto di cessione di cui sopra, Rai potrà procedere ad eventuali cessioni dell'Accordo attuativo e/o dei diritti e/o degli obblighi dallo stesso derivanti solo a favore di società del suo stesso gruppo societario, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c.

9.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.3) le Parti convengono che eventuali modifiche e variazioni del corrispettivo del presente Accordo attuativo, saranno valide ed efficaci attraverso la stipula di apposito atto scritto, firmato dai procuratori di ciascuna Parte.

9.3 Qualsiasi comunicazione dovuta in base all'Accordo attuativo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail/PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) se a Rai, all'attenzione della Responsabile degli Accordi Istituzionali, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona della dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi email accordiistituzionali@rai.it - PEC: accordi.istituzionali.cbaai@postacertificata.rai.it

(b) se al Mic, all'attenzione del Responsabile della Gestione dell'Accordo attuativo, responsabile del progetto cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona del dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I DIAC.

9.4 Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo e-mail/PEC senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del presente articolo.

**ARTICOLO 10**

**Obblighi di riservatezza**

10.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo attuativo, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione dell'Accordo attuativo e/o nella fase delle trattative.

10.2 In nessun caso, potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dall'Accordo attuativo;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;

- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.

10.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.

10.4 Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi dell'Accordo attuativo ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.

10.5 Ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.

10.6 Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

10.7 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dall'Accordo attuativo. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

10.8 Le Parti si impegnano a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità dell'Accordo attuativo; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

10.9 A richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività dell'Accordo attuativo, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.

10.10 Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Accordo attuativo.

**ARTICOLO 11**

**Privacy**

11.1 Rai e MiC si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo e-mail aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Accordo attuativo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

11.2 Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

**ARTICOLO 12**

**Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione**

12.1 Il MiC e Rai prendono reciprocamente atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto:

- del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da Rai ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet www.Rai.it;
- del Codice etico, del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) adottati dal MiC ai sensi della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet https://cultura.gov.it/; le Parti garantiscono, inoltre, di adottare nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti documenti, che saranno portati a conoscenza, affinché vi si attengano, anche dei dipendenti e/o dei collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'Accordo Attuativo.

12.2 Le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel rapporto con l'altra Parte, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione dell'Accordo Attuativo e si impegnano, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

12.3 Le Parti prendono atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dall'Accordo - il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per le Parti carattere

di essenzialità, con conseguente facoltà delle Parti, in caso di mancato rispetto, di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 13**
**Clausola finale – Miscellanea**

13.1 L'Accordo attuativo e i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
13.2 Il presente Accordo attuativo non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.
13.3 Qualsiasi controversia derivante dall'Accordo attuativo o comunque relativa allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
13.4 Le Parti si danno atto che il presente Accordo attuativo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le stesse e che ogni singola clausola è stata da ciascuna di esse liberamente negoziata, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ministero della cultura
Dipartimento per le attività Culturali
Il Capo Dipartimento
Dott. Mario Turetta

MARIO TURETTA
MINISTERO DELLA CULTURA
30.10.2025 10:38:03
GMT+01:00

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Canone, Beni Artistici ed Accordi istituzionali
Il Direttore
Avv. Roberto Ferrara
*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*

Allegati:
Allegato 1): Accordo Quadro Rai – Ministero della cultura Rep SG/21/05/25 Accordo 9
Allegato 2) Richiesta Mic Prot. MIC/DIAC/27/10/2025/0006063-P del 27.10.2025
Allegato 3): Nota Rai PROT. RAI/AI/2025/0001562/P/C del 29 ottobre 2025 Invio Proposta Progetto di Comunicazione con valorizzazione economica
Allegato 4): Diritti Rai